



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dipartimento di Chimica

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DI "SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA" SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICHI-02/A

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA

VISTO il finanziamento proveniente dagli utili del contratto di ricerca conto terzi tra il Dipartimento di Chimica e Acea Elabori S.p.a. stipulato in data 26.06.2023;

VISTA la richiesta del Responsabile del progetto di Ricerca Prof.ssa Marianna VILLANO di attivare n. 1 borsa di ricerca sul progetto di ricerca dal titolo *Studio della biodegradabilità di bioplastiche*;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.05.2025 con la quale è stata approvata l'emanazione del bando per n. 1 Borsa di ricerca sulla seguente tematica: *Studio della biodegradabilità di bioplastiche*;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sul progetto contabile 000004_23_CTN_VILLA- Conto Terzi Acea;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca emanato con D.R. n. 1089/2025 del 04.04.2025;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto della selezione

1. È indetta una selezione pubblica per l'assegnazione di n. 1 Borsa di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Chimica, nel seguente ambito:

- a) Tematica: ***Studio della biodegradabilità di bioplastiche***. La ricerca è finalizzata alla conduzione di prove batch di biodegradazione di materiali a base di biopolimeri con diversa morfologia (es. pellet, film, polvere);
- b) Responsabile scientifico: Prof.ssa Marianna Villano;
- c) Settore scientifico-disciplinare di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca: ICHI-02/A;
- d) Provenienza del finanziamento: utili del contratto di ricerca conto terzi tra il Dipartimento di Chimica e Acea Elabori S.p.a.;
- e) Durata: 4 mesi;
- f) Importo: mensile € 1.500 (millecinquecento/00), totale € 6.000 (seimila/00);
- g) Rinnovo o proroga: Sì, previa disponibilità dei fondi.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche:

- possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico, oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il D.M. 509/99 e ss.mm.ii in **Biotechnologie Industriali, Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale, Scienze Chimiche** o equivalente, o titoli equipollenti conseguiti presso Atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice;
- ulteriori requisiti così definiti: nessuno.

2. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Centro di Spesa: dirchimica@cert.uniroma1.it entro e non oltre il **05.06.2025, ore 23:59**.

Nella domanda, redatta in carta libera secondo il **Modello allegato** al presente bando e corredata della copia



di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti necessari per l'ammissione;
- ulteriori titoli richiesti per la selezione indicati all'art 4 del bando.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva, ad eccezione dell'invio della Domanda di partecipazione, devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento Amministrativo: andrea.gorini@uniroma1.it.

Art. 4 - Selezione

1. La selezione per la borsa di ricerca avviene per titoli.
2. Sono Titoli Valutabili:
 - a) Voto di laurea magistrale;
 - b) Pubblicazioni su riviste scientifiche *peer reviewed*;
 - c) Partecipazione a scuole, congressi, conferenze;
 - d) Attività di formazione conseguita in Italia o all'estero.
3. I criteri di valutazione dei titoli sono determinati dalla Commissione, nominata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 del Regolamento per la Disciplina delle Borse di Ricerca, dopo la scadenza del bando e prima dell'apertura delle domande di partecipazione.
4. La Commissione nella riunione preliminare stabilisce:
 - a) il punteggio massimo complessivo da attribuire ai/candidati/e;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
5. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 5 - Esiti della selezione

1. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione stila una graduatoria di merito e trasmette gli atti all'amministrazione del Centro di spesa. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e, ha la precedenza in graduatoria il/la più giovane di età.
2. Verificata la conformità degli atti, il Responsabile del procedimento redige il relativo provvedimento di approvazione da parte del Responsabile della struttura che deve essere pubblicato sulla pagina *web* del Centro di spesa.
3. Il Direttore del Centro di Spesa trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.
4. Nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di ricerca, l'assegnatario/a deve far pervenire per posta elettronica la dichiarazione di accettazione al Centro di spesa che ha bandito, pena decadenza.
5. In caso di rinuncia da parte del vincitore/trice o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei borsisti

1. Il/la borsista è tenuto/a a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e il Codice etico di Sapienza, e sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.
2. Il/la borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti di Sapienza.
3. L'attività del/la borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella di



Sapienza, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico.

4. Il/la titolare della borsa è tenuto/a a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata sotto la guida del Responsabile Scientifico che definisce un apposito programma.
5. Al termine delle attività è tenuto/a a presentare una relazione al/la Responsabile Scientifico/a con i risultati conseguiti.
6. Il/la borsista si impegna a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture di Sapienza.

Art. 7 - Incompatibilità e conflitto di interessi

1. I/le candidati/e non devono essere stati beneficiari di altra borsa di ricerca presso Sapienza ai sensi del medesimo Regolamento.
2. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza.
3. I/le candidati/e, all'atto della domanda di partecipazione alla procedura, dovranno autocertificare l'assenza di tali situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. La borsa è incompatibile con:
 - a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
 - b) la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - c) assegni di ricerca o contratti di ricerca *ex Art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
 - d) rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
 - e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
5. I/le borsisti/e possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al/la Responsabile scientifico/a e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio a Sapienza in relazione alle attività svolte.

Art. 8 - Sospensione, Revoca o Recesso

1. L'attività di ricerca deve osservare il periodo di sospensione per maternità. In tal caso, si applicano, i limiti stabiliti dagli artt. 16, 16-*bis*, 17 di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151
2. L'attività di ricerca può essere sospesa per gravi motivi di salute, debitamente certificata.
3. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il/la docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa di ricerca viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora il/la titolare della borsa di ricerca non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il/la Responsabile Scientifico/a può proporre la revoca della stessa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore del Centro di spesa.
5. Il/la titolare della borsa di ricerca ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Centro di spesa con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.
6. Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Il Centro di Spesa provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di ricerca e qualora il borsista sia



privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Inquadramento fiscale e contributivo

Le borse di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

2. Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

3. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

4. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.

Art. 12 - Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è il Dott. Andrea Gorini presso il Dipartimento di Chimica.

Roma, 16/05/2025

Visto per gli aspetti di regolarità amministrativo-gestionale

La RAD di Dipartimento
Dott.ssa Claudia Pistis

F.to
Il Direttore del Dipartimento di Chimica
Prof. Osvaldo Lanzalunga



MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore del Dipartimento di Chimica

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA di cui al bando per Borsa di ricerca n. 14 del 16/05/2025

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e Nome: _____

Data e Luogo di Nascita: _____

Residenza: _____

Codice Fiscale: _____ (solo per i cittadini italiani)

Cittadinanza: _____

Indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura: _____ Numero telefonico: _____

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca presso il:

Dipartimento/Centro/Area: _____

Tematica: _____

Responsabile scientifico: Prof./Prof.ssa _____

Gruppo scientifico-disciplinare/Settore scientifico-disciplinare di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca: _____ -

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione previsti per la partecipazione alla presente procedura:
 - a) laurea o laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico/magistrale a percorso unitario inClasse.....
 - b) conseguita in data.....
 - c) con votazione.....
 - d) presso l'Università di (indicare equipollenza se titolo straniero);
2. di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili indicati nell'art 4 del bando di selezione:
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____



3. di essere iscritto al anno di corso della laurea magistrale in
4. di essere iscritto al anno di corso di dottorato di ricerca/scuola di specializzazione non medica /master in
5. di non usufruire attualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (es. borsa di dottorato), ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
6. di non frequentare corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
7. di non essere titolare di assegni di ricerca o contratti di ricerca ex art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
8. di non avere rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
9. di non svolgere attività abituale di lavoro autonomo, anche parasubordinato.
10. di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni del bando di selezione.
11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

ATTESTA INOLTRE

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli art. 76 e 77 del medesimo e s.m.i., la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e nei relativi allegati e che i documenti allegati sono conformi agli originali.

Allega alla presente domanda:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (firmata e in formato pdf)
- Documenti ulteriori non autocertificabili (es. dichiarazioni di equipollenza dei titoli stranieri)
-

Data: _____

Firma

(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)